Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 110° — Numero 161

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 28 giugno 1969 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al merito civile

Il Ministero dell'interno, in seguito a parere della commissione prevista dall'art. 2 della legge 15 febbraio 1965, n. 39, ha conferito i seguenti attestati di pubblica benemerenza al merito civile:

GIAMMUSSO Salvatore, maresciallo di 1ª classe motorista dell'A. M., novembre 1966, Grosseto.
TANSINI Nello, 4 novembre 1966, Firenze.
FUSCO Carlo, capo meccanico di 1ª classe della M.M., 6-16 novembre 1966, Firenze.
CRISTIN Paolo, marinaio autista della M.M., 6-16 novembre 1966, Firenze.
CIANCIULLI Luigi, capo elettricista di 3ª classe della M.M., 8-25 novembre 1966, Firenze.
AURILIA Armando, autista civile della M.M., 8-25 novembre 1966, Firenze.
CAIAZZO Raffaele, autista civile della M.M., 8-25 novembre 1966, Firenze.
CASTELLO Nicola, autista civile della M.M., 8-25 novembre 1966, Firenze.
GNISCI dott. Peppino, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno, gennaio 1968, Montevago (Agrigento).
SQUARISE Rino, maresciallo capo della guardia di finanza, 23 febbraio 1968, Marostica (Vicenza).
PERON Vladimiro, guardia di finanza, 23 febbraio 1968, Marostica (Vicenza).
TRUSCELLO Salvatore, guardia di finanza, 23 febbraio 1968, Marostica (Vicenza).
CORRADI Maurizio, 7 luglio 1968, Alassio, (Savona).
BRANDONE Pietrino, guardia di finanza, 20 agosto 1967, Cividale del Friuli (Udine).

(5958)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1567.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « S. Antonio Abate » di Ovada.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Antonio Abate », di Ovada è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Antonio Abate », con sede in Ovada (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Ovada;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 giugno 1938.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 51. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1568.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Giacomo » di Novi Ligure.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « S. Giacomo », di Novi Ligure è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132.

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « S. Giacomo », con sede in Novi Ligure (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Novi Ligure;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 18 aprile 1915.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1969
Atti del Governo, registro n. 227, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1968, n. 1569.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « Santi Antonio e Margherita » in Tortona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Alessandria in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « Santi Antonio e Margherita », di Tortona è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa, e l'art. 6 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « Santi Antonio e Margherita », con sede in Tortona (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Tortona;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1956, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 268.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 49. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1968, n. **1570**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile di Salò.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Brescia in data 30 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Salò è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 3 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile con sede in Salò (Brescia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Brescia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Salò;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 29 luglio 1878.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 54. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1571**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo « Umberto I » di Bellano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera,

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968 con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo « Umberto I » di Bellano è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo « Umberto I », con sede in Bellano (Como), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Bellano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 luglio 1929.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 53. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 novembre 1968, n. **1572**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale di circolo di Merate.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Como in data 18 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale di circolo di Merate è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale di circolo, con sede in Merate, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Como;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Merate;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 2 agosto 1929, modificato con regio decreto 18 novembre 1929 e con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 1959, registro n. 5 Interno, foglio n. 61.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 52. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1968, n. **1573.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Filippo del Ponte » in Varese

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Varese in data 26 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « Filippo del Ponte » di Varese è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa e l'art. 2 dello statuto dell'ente;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « Filippo del Ponte » con sede in Varese, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Varese;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Varese;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 13 marzo 1870, modificato con regio decreto 12 dicembre 1940 e con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1956.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 novembre 1968

SARAGAT

ZELIOLI LANZINI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 48. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 dicembre 1968, n. **1574.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « San Tommaso dei Battuti » di Portogruaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Venezia in data 27 aprile 1968, con il quale, sentito il Consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Tommaso dei Battuti » di Portogruaro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 15 maggio 1898, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Tommaso dei Battuti », con sede in Portogruaro (Venezia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il Consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Venezia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Portogruaro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 15 maggio 1898, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1958, registrato alla Corte dei conti il 3 giugno 1958, registro n. 12, foglio n. 306.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1968

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1969
Atti del Governo, registro n. 227, foglio n. 47. — GRECO

LEGGE 29 maggio 1969, n. 315.

Nuove disposizioni in materia di passaggi a livello in consegna a privati.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, qualora sia necessario per esigenze della circolazione o per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità, può, sentite le amministrazioni comunali interessate, sopprimere le comunicazioni private mediante passaggi a raso esistenti sulle strade ferrate dello Stato, espropriando i diritti di transito sui passaggi stessi.

In caso di interclusione di fondi, l'Azienda dovrà o ricostituire, a proprie spese, in convenienti condizioni di comodità e sicurezza, le comunicazioni soppresse, ovvero deviarle su strade pubbliche o private, anche con attraversamento di fondi intermedi.

Nei casi previsti dal presente articolo si applicano le norme vigenti in tema di esproprio per le opere interessanti l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 2.

In alternativa con i provvedimenti di cui all'articolo 1, l'avente diritto all'attraversamento può, subordinatamente alle esigenze dell'esercizio ferroviario, chiedere, entro il termine stabilito per l'accettazione dell'indennità offerta dall'azienda, la costruzione di un cavalcavia o sottovia, ovvero l'adozione di idonei provvedimenti protettivi di custodia dell'attraversamento, da stabilirsi dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. In tal caso le maggiori spese che le opere o i provvedimenti protettivi dovessero comportare rispetto all'adozione delle misure di cui all'articolo 1, saranno a carico dello avente diritto all'attraversamento.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ha facoltà di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 1 qualora, entro il termine e nei modi stabiliti, l'avente diritto all'attraversamento non abbia provveduto al pagamento degli oneri a suo carico ovvero alla esecuzione di quelle opere cui egli debba provvedere direttamente.

Art. 3.

Quando le località o zone servite dalla comunicazione privata attraversante a raso la ferrovia abbiano mutato o mutino la destinazione rispetto a quella del momento della istituzione dell'attraversamento, gli aventi diritto a quest'ultimo, ovvero gli eventuali enti che abbiano promosso la trasformazione, sono tenuti a provvedere a loro carico all'attuazione delle opere o delle modificazioni tecniche che l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ritenga necessarie per le esigenze di circolazione dei convogli, per la sicurezza dell'esercizio o per la tutela della pubblica incolumità.

Art. 4.

I progetti ed i preventivi di spesa per le opere o per gli impianti da eseguire ai sensi degli articoli 1 e 2 saranno approvati con provvedimento dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Con lo stesso provvedimento, da notificarsi all'avente diritto, saranno stabilite le condizioni e le modalità per i versamenti degli importi di cui al primo comma dell'articolo 2.

Le norme del comma precedente si applicano anche al caso di cui all'articolo 3, sostituiti all'avente diritto gli obbligati al pagamento delle opere.

Quando le opere sono eseguite dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, questa ha in ogni caso facoltà di richiedere agli obbligati il deposito di una somma non superiore all'ammontare del costo preventivato.

Per il rimborso delle spese inerenti alle opere eseguite dall'Azienda, restano salve le disposizioni previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, contenente il testo unico delle norme per la riscossione delle entrate patrimoniali.

Art. 5.

L'approvazione dei progetti relativi a provvedimenti di cui alla presente legge equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile può dichiarare la indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori.

Art. 6.

Le disposizioni della presente legge si applicano anche per i passaggi a livello delle ferrovie e tramvie extraurbane concesse all'industria privata o in regime di gestione commissariale governativa, sostituite alla Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e le sue direzioni compartimentali, a seconda della rispettiva competenza, previo parere dell'azienda esercente.

L'onere relativo graverà sui fondi iscritti nel capitolo 5094 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile per il 1969 e sul corrispondente capitolo dei successivi esercizi.

Art. 7.

Fuori dei casi previsti dall'articolo 6, l'onere derivante dall'attuazione della presente legge farà carico ai fondi iscritti nel capitolo n. 509 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1969 e nei capitoli corrispondenti dei successivi esercizi in dipendenza della legge 6 agosto 1967, n. 688, e successivi provvedimenti legislativi concernenti l'esecuzione del programma di costruzione e di opere in conto della seconda fase del piano decennale, autorizzato dalla legge 27 aprile 1962, n. 211, per il rinnovamento, riclassamento, ammodernamento e potenziamento delle ferrovie dello Stato.

Art. 8.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per i lavori pubblici, saranno emanate le norme di esecuzione della presente legge.

Art. 9.

Le disposizioni comunque contrastanti con quanto stabilito dalla presente legge sono abrogate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — MARIOTTI — COLOMBO — GAVA — VALSECCHI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

LEGGE 29 maggio 1969, n. **316**.

Concessione di un contributo annuo a favore degli istituti per lo studio e la cura del cancro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per lo studio di problemi attinenti alla ricerca biologica e clinica, nonchè per altri problemi connessi alla oncologia, il Ministero della sanità si avvale dell'Istituto per lo studio e la cura dei tumori Regina Elena facente parte degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, dell'Istituto nazionale Vittorio Emanuele III per lo studio e la cura del cancro di Milano e dell'Istituto fondazione senatore Pascale per lo studio e la cura dei tumori di Napoli, riconosciuti a tutti gli effetti quali istituti a carattere tecnico-scientifico.

Art. 2.

Il coordinamento tecnico-scientifico dell'attività di ricerca e di studio dei tre istituti di cui all'articolo precedente verrà stabilito, entro il 31 gennaio di ogni anno, con provvedimenti da adottarsi, in seguito ad intese fra gli istituti stessi, con delibere dei rispettivi consigli di amministrazione, sentito il parere dei comitati tecnico-consultivi. Tali provvedimenti saranno sottoposti alla approvazione del Ministro per la sanità.

Gli istituti che fossero privi dei comitati tecnico-consultivi di cui al precedente comma sono tenuti a costituirli entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

A partire dall'anno finanziario 1969 a ciascuno degli istituti di cui all'articolo 1 è concesso un contributo annuo di lire 150 milioni, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità, per provvedere esclusivamente al potenziamento dell'attività di ricerca che gli istituti suddetti sono tenuti a svolgere.

Art. 4.

All'onere di lire 450 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1969, si provvede:

a) quanto a lire 300 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro;

b) quanto a lire 50 milioni mediante riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità;

c) quanto a lire 100 milioni, con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1210 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 maggio 1969

SARAGAT

RUMOR — RIPAMONTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 febbraio 1969.

Nomina di un componente il consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 392;

Visto il decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 725;

Vista la legge 20 ottobre 1949, n. 840;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 611;

Vista la legge 22 dicembre 1959, n. 1101;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 29 marzo 1968, registro n. 3 Monopoli, foglio n. 144, con il quale sono stati nominati i componenti del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il triennio dal 5 febbraio 1968 al 4 febbraio 1971;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione, in seno al predetto consiglio di amministrazione, del dott. Luigi Lintas, direttore generale del Ministero della agricoltura e delle foreste, in quanto deceduto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominato componente del consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato il dott. Alessandro Pistella, direttore generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, in sostituzione del dott. Luigi Lintas, deceduto.

Il predetto componente resta in carica fino alla scadenza dei poteri del consiglio di amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1968.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1969

SARAGAT

RUMOR — REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 aprile 1969
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 55

(5730)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° maggio 1969.

Conferimento della decorazione « Stella al Merito del Lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » a lavoratori italiani residenti all'estero .

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 1° maggio 1967, n. 316, sul riordinamento delle norme relative alla decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Sentita la commissione di cui all'art. 10 della citata legge;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per gli affari esteri;

Decreta:

E' conferita la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » con il titolo di « Maestro del Lavoro » a:

1) Alessi Orazio, Ditta Von Roll - Rondez di Belemont (Svizzera);
2) Bandelli Aldo, Ditta H. Spitz & C. - Oberurner (Svizzera);
3) Borghero Giuseppina, Productos Pirelli S.A. - Barcellona (Spagna);
4) Bursa Carlo, Hotel Florida - Lisbona (Portogallo);
5) Caleca Giuseppe, Ditta P. Cachia e N. Caleca - Susa (Tunisia);
6) Campomori Giovanni, Ditta Schaefer & Cie - Aaran (Svizzera);
7) Cavaglià Michele, S.A. Cinzano - Lisbona (Portogallo) ;
8) Cerutti Adriano, Construction Moderne Française-Charamande-Essonne (Francia);
9) Cerutti Alessandro, Construction Moderne Française - Quincy Sur Senart - Essonne (Francia);
10) Cossu Angelo Giovanni, Ospedale Regionale del Sud - Bahia Blanca (Argentina);
11) Covre Francesco, Ditta M.A.N. - Augsburg - Monaco di Baviera (Germania);
12) Da Col Arduino, Ditta F.lli Feltrinelli - Drauland - Carinzia (Austria);
13) Danieli Pietro Gerolamo, Ditta Verzinkerei Zug A. G. - Zurigo (Svizzera);
14) Da Rugna Bortolo, Amm.ne Municipale - Addis Abeba (Etiopia);
15) Della Martina Gino, Stabilimento SAICCOR - Umkomaas (Sud Africa);
16) Di Cera Italo, « FIAT » Somalia S.p.A. - Mogadiscio (Somalia);
17) Donati Attilio Francesco, Ditta Giesserei AG - Coira - Grigioni (Svizzera);
18) Facchini Elio, Banca Nazionale del Lavoro - Madrid (Spagna);
19) Farella Angelo, Ditta Snider di Cape Town (Sud Africa);
20) Fasano Adolfo, Soc. « SIMCA » - Asmieres - Seine (Francia);
21) Ferro Angelo Emilio, Soc. Chaabane et Cie - Tunisi (Tunisia);
22) Foi Battista, Ditta Giesserei AG - Coira - Grigioni (Svizzera);
23) Foiadelli Carlo, Ditta Anton Chiarinis Erben - Zurigo (Svizzera);
24) Forte Cristiano, Usine de Fonderie « de Wendel-Sidelor » - Hayange (Francia);
25) Frisicaro Salvatore, Soc. Marocchina di Costruz. Metalliche - Casablanca (Marocco);
26) Gagliardi Oreste, Industria Pasticciera « Gentina A.O. - Dakar (Senegal);
27) Gelmetti Ferruccio, Metallurgica Luso Italiana Lta - Lisbona (Portogallo);
28) Ghion Luigi, S.A. des Charbonnages « Espérance et Bonne Fortune » - Montagnée (Belgio);
29) Gibelli Agostino, Trafilerie di Bienne - Berna (Svizzera);
30) Gobbato Giuseppe, Pastificio Moni - Cape Town (Sud Africa);
31) Grandi Corrado, Corporazione Elettrica della Tripolitania - Tripoli;
32) Liverani Giovanni, Soc. de Wendel Sidelor di Hayange - Mosella (Francia);
33) Lombardi Pietro, Consolato d'Italia - Bahia Blanca (Argentina);
34) Lucido Benedetto, Distillerie Coopérative Viticole de Tunisie - Tunisi;
35) Luzi Sante Eutizio, Houillères du Bassin de la Loire - Puits Couriot - Saint Etienne (Francia);
36) Maestrelli Azzo, Broadcasting Service - Omdurman (Sudan);
37) Marcadent Agostino, Construction Moderne Française - Chateau de Charamande - Essonne (Francia);
38) Marcheselli Enea, Soc. Stirling Astaldi - Nigeria (Africa);
39) Marrai Dino, S.A. Merbre et Sprimont - Sprimont (Belgio);
40) Massazza Piero, Ditta Buitoni - Parigi (Francia);
41) Medico Angelo, Soc. « SIMCA » - Parigi (Francia);
42) Menti Oreste, Ferrovie Tedesche - Gelserkirchen - Bokermühlstrasse (Germania);
43) Meregalli Angelo, Soc. Nestlè Alimentana S.A. - Guatemala;
44) Millefiorini Giovanni, Poligrafico Libico - Tripoli (Libia);
45) Obbi Giannina, Ditta Haslèr AG - Berna (Svizzera);
46) Pagnotta Giorgio Giovanni, Ditta Gabrielli & Baldini S.A. Ltda - Mendoza (Argentina);
47) Paltrinieri Aldo, General Motors Suisse S.A. Bienne - Berna (Svizzera);
48) Pantaleo Tommaso, Soc. Anonyme Etablissements P. Parenin S.A. - Tunisi (Tunisia);
49) Puglisi Antonio, Ditta A. Schild S.A. - Grenchen - Basilea (Svizzera);

50) Romagna Bartolomeo, Soc. des unises chimiques « Ugine Kulmann - Marsiglia (Francia);
51) Romani Ottone, Porzellan AG. Langenthal - Lotzwil - Berna (Svizzera);
52) Rotondi Giuseppe, Ditta Georges Martin - Avignon (Francia);
53) Rottensteiner Emil, Ditta Landis & Gyr di Zug - Zurigo (Svizzera);
54) Rubini Domenico, Ditta Kleider Frey - Basilea (Svizzera);
55) Schiatti Enzo, Grands Moulins - Dakar (Senegal);
56) Schiavolin Ernesto, Ditta Carriéres & Fours a Chaux Camille Moreau - Villers Poteire (Belgio);
57) Scurati Paroli Angelo Gaetano, Soc. « Pamer » Papelera Mercedes S.A. - Mercedes (Uruguay);
58) Segattini Ettore, Cement Fabrik - Reuchenette - Berna (Svizzera);
59) Sgobba Mario, Orchestra Municipale - Helsinki (Finlandia);
60) Solazzi Goliardo, Soc. Alsacienne « SACM » - Multhouse (Francia);
61) Solenghi Anna Antonia, Stab. Enologici Gruppo Bagliani - Rio Negro (Argentina);
62) Spano Carlo, Ditta Chr Gfeffer - Berna (Svizzera);
63) Tonella Giovanni Pietro, Comp. Industr. Laniera S.A. Villa Constitucion (Argentina);
64) Turilli Orio, Soc. SAICCOR - Umkomas Natal (Sud Africa);
65) Zocastello Adelmo, Acciaierie « Les forges de Clabecq » - Tubize (Belgio).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1969

SARAGAT

BRODOLINI — NENNI

(5467)

DECRETO MINISTERIALE 9 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Stabilimento tipografico dei comuni di S. Sofia di Romagna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Stabilimento tipografico dei comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì) ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Stabilimento tipografico dei comuni di S. Sofia di Romagna (Forlì) del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 gennaio 1969 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6030)

DECRETO MINISTERIALE 12 maggio 1969.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione della ditta Laverda S.p.A. di Trento.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Laverda S.p.A. di Trento ha in corso operazioni di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro e lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla suddetta legge in favore degli operai sospesi o lavoranti ad orario ridotto dipendenti dalla ditta sopradetta;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

E' dichiarata, ai fini della corresponsione agli operai lavoranti ad orario ridotto o sospesi dal lavoro dipendenti dalla ditta Laverda S.p.A. di Trento del tratta-

mento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta medesima.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 9 dicembre 1968 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 maggio 1969

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BRODOLINI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PRETI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
TANASSI

(6029)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, e sua messa in liquidazione coatta.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la delibera del 30 marzo 1969, con la quale il consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), ha chiesto la messa in liquidazione dell'azienda;

Considerato che ricorrono gli estremi previsti dallo art. 67, lettera *b*), del menzionato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta della Banca d'Italia;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), e lo stesso è messo in liquidazione secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(6051)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Spoleto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Spoleto con sede in Spoleto (Perugia) approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 22 dicembre 1967 e dall'assemblea dei soci della ripetuta cassa in data 21 dicembre 1967;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dei punti *a*), *b*), *c*) e *d*) del primo comma dell'art. 57 del vigente statuto della Cassa di risparmio di Spoleto, con sede in Spoleto (Perugia), secondo il seguente testo:

« *a*) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 18 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 48: complessivamente 10 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

c) partecipazioni, acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 3 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi);

d) somministrazioni di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente, ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 4 % delle attività amministrate (patrimonio e depositi) ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5935)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1969.

Modifica dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, numero 1760, e le successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e le successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con proprio decreto 11 agosto 1951 e modificato con propri decreti 4 dicembre 1953, 14 luglio 1956, 31 ottobre 1959, 1° giugno 1963, 3 settembre 1966, 9 maggio 1967 e 20 ottobre 1967;

Vista la deliberazione adottata in data 31 gennaio 1969 dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse;

Vista la deliberazione assunta dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 29 aprile 1969;

Decreta:

E' approvata la modificazione degli articoli 10 e 14 dello statuto della Sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

Art. 10. — « La sezione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di nove membri, uno dei quali è di diritto il direttore generale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

I membri del consiglio di amministrazione della sezione sono nominati dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, prevalentemente fra persone esperte di agricoltura e di credito.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili ».

Art. 14. — « Il comitato centrale del credito è composto del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione della sezione e di altri sette membri nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

I membri del comitato centrale del credito durano in carica due anni e sono rieleggibili. Le adunanze del comitato centrale del credito sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a' termini del presente statuto, e di due membri.

Il comitato centrale del credito si riunisce di regola almeno due volte al mese. Nei casi di urgenza, il comitato centrale del credito potrà adottare determinazioni di competenza del consiglio di amministrazione; il presidente, o chi lo sostituisce, provvederà perchè esse siano sottoposte per ratifica al consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione di questo ultimo ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5936)

DECRETO MINISTERIALE 21 giugno 1969.
Modifiche al calendario di Borsa per l'anno 1969.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 17 della legge 20 marzo 1913, n. 272, sulle borse valori e l'art. 33 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Visto l'articolo unico del regio decreto 11 maggio 1924, n. 846, con il quale vengono stabilite le date della risposta premi, delle operazioni di riporto e dei prezzi di compenso nelle borse valori;

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1748, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante il calendario e l'orario di borsa;

Visto il regio decreto-legge 30 giugno 1932, n. 815, convertito nella legge 5 gennaio 1933, n. 118, concernente modifiche sull'ordinamento delle borse valori;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 luglio 1955, n. 586, convertito nella legge 26 settembre 1955, n. 852, contenente norme riguardanti la negoziazione e cessione di valute estere allo Stato;

Visto il decreto legislativo 6 giugno 1956, n. 476, convertito nella legge 25 luglio 1956, n. 786, concernente nuove norme valutarie e l'istituzione di un mercato libero di biglietti di Stato e di banca esteri;

Visto il decreto ministeriale 26 ottobre 1967, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 280 del 10 novembre 1967, contenente norme relative all'offerta in cessione all'Ufficio italiano dei cambi delle valute estere;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1968 che fissa il calendario di borsa per l'anno 1969;

Vista la lettera del 21 maggio 1969, n. 91, dell'Unione dei comitati direttivi delle borse valori italiane e ritenuta l'opportunità di accogliere la richiesta di abbinare le operazioni delle liquidazioni di borsa per i mesi di agosto e di settembre 1969 e di posticipare la risposta premi per il mese di agosto 1969;

Decreta:

Art. 1.

Le operazioni di borsa per la liquidazione del mese di agosto 1969, che dovrebbero aver luogo nei giorni 19, 20, 21, 25, 27, 29 di tale mese e 1° settembre, secondo il calendario di borsa approvato con il sopracitato decreto ministeriale del 26 novembre 1968, vengono prorogate ed abbinate a quelle rispettive già stabilite, col decreto predetto, per la liquidazione di settembre, nei giorni 17, 18, 19, 23, 25, 29 e 30 settembre 1969.

La risposta premi per il mese di agosto 1969, prevista nel calendario per il giorno 18, viene spostata al successivo giorno 21 dello stesso mese.

Art. 2.

Durante le ferie estive per l'anno 1969 le borse valori di Milano e Roma resteranno aperte nei giorni non festivi, esclusi comunque i giorni di sabato, per le quotazioni ufficiali di chiusura delle valute estere, ai sensi del decreto-legge 28 luglio 1955, n. 586, e dei biglietti di Stato e di banca esteri, ai sensi del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, osservando l'orario prescritto dallo art. 3 del decreto ministeriale 26 novembre 1968, che fissa il calendario di borsa per l'anno 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 giugno 1969

Il Ministro: COLOMBO

(5881)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 1222 del 20 giugno 1969. Prezzo d'intervento derivato dello zucchero per tutte le Regioni d'Italia per la campagna 1969-70 e prezzi di entrata. Compiti della cassa conguaglio zucchero.

Con circolare n. 1222 del 20 giugno 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti il regolamento C.E.E. n. 1009/67 del Consiglio del 18 dicembre 1967 relativo alla organizzazione dei mercati nel settore dello zucchero ed in particolare gli articoli 2, 3, 8, 12, 21, 23, 24, 27, 28, 32, 33, 34, 37 e 45 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 5 marzo 1969) riguardante la fissazione delle quote di base per lo zucchero;

Visti i Regolamenti C.E.E. n. 430/68 e n. 431/68 del Consiglio del 9 aprile 1968 che stabiliscono rispettivamente le caratteristiche dello zucchero bianco della qualità tipo e dello zucchero greggio della qualità tipo;

Visto il Regolamento C.E.E. n. 767/69 del Consiglio del 22 aprile 1969 che ha fissato per la campagna 1969/70 il prezzo d'intervento derivato per tutte le regioni d'Italia dello zucchero bianco qualità tipo, nonchè i prezzi unici di entrata per la Comunità dello stesso zucchero bianco, dello zucchero greggio e del melasso;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968 (*Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 27 giugno 1968) che ha istituito la Cassa conguaglio zucchero nonchè le contribuzioni ed erogazioni di sua competenza, per il graduale inserimento dell'economia saccarifera nazionale in quella comunitaria;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347), a modifica del ricordato provvedimento del C.I.P. n. 1195 del 22 giugno 1968, d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) Il punto 1) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

A decorrere dal 1° luglio 1969 entra in vigore il Regolamento C.E.E. n. 767/69 del Consiglio che fissa i prezzi appresso riportati:

prezzo d'intervento derivato valevole per tutte le regioni d'Italia per la campagna 1969/70 per merce non imballata, franco fabbrica, su mezzo di trasporto scelto dall'acquirente:

zucchero della qualità tipo (3ª categoria) . . . L. 13.968,75 al q.le

prezzi di entrata unici per la Comunità:

zucchero bianco qualità tipo . . . » 15.587,50 al q.le

zucchero greggio qualità tipo (rendimento 92 %) . . . » 13.981,25 al q.le

melasso . . . » 2.000 — al q.le

2) Il punto 2) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è sostituito dal seguente:

Il prezzo d'intervento derivato per l'Italia viene adattato in funzione delle caratteristiche dello zucchero di 1ª, 2ª e 4ª categoria a partire dal 1° luglio 1969, apportando al prezzo della qualità tipo (3ª categoria) di cui al punto 1), le variazioni stabilite dal regolamento comunitario n. 782/68 del 26 giugno 1968.

I prezzi risultanti sono i seguenti:

zucchero di 4ª categoria . . . . L. 13.718,75 al q.le

zucchero di 2ª categoria . . . . » 14.281,25 al q.le

zucchero di 1ª categoria . . . . » 14.656,25 al q.le

3) Le contribuzioni di cui al punto 4) lettere *a*) e *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195, per il funzionamento della cassa conguaglio zucchero di cui al punto 3) dello stesso provvedimento, sono confermate per la campagna 1969/70, nella misura e nelle modalità indicate nello stesso provvedimento.

Il sovrapprezzo di L. 23 per kg. netto dovrà essere applicato su tutto lo zucchero di produzione nazionale di qualsiasi qualità e tipo (tal quale o trattato), ivi comprese le sole giacenze al 30 giugno 1969 della produzione 1968/69, e sullo zucchero d'importazione (tal quale o trattato) e/o contenuto in prodotti trasformati.

4) Il punto 5) del provvedimento C.I.P. n. 1195 è modificato come segue:

Lo zucchero denaturato, sia di produzione nazionale sia di produzione degli altri Paesi comunitari, è esente da detto sovrapprezzo e sottoposto alle vigenti disposizioni in materia di zucchero denaturato per la alimentazione del bestiame.

E' assimilato allo zucchero denaturato lo zucchero utilizzato per usi chimici che, secondo le disposizioni comunitarie usufruisce di una restituzione alla produzione, purchè siano osservate le prescrizioni del Ministero delle finanze e della cassa conguaglio zucchero.

E' altresì esente dal sovrapprezzo lo zucchero di produzione nazionale esportato tal quale in regime di abbuono di imposta di fabbricazione o acquistato e lavorato in regime di abbuono di imposta di fabbricazione per la preparazione di prodotti destinati all'esportazione, secondo la procedura di cui al successivo punto, lettera *f*).

Inoltre, lo zucchero di qualsiasi qualità e tipo ed i prodotti contenenti zucchero aggiunto, immessi da Paesi terzi in temporanea importazione, sono esenti dal sovrapprezzo qualora vengano riesportati; il sovrapprezzo seguirà, pertanto, la disciplina riguardante i diritti doganali gravanti sullo zucchero in temporanea importazione.

5) Le erogazioni dirette ed indirette della cassa conguaglio zucchero, da effettuarsi con le modalità di cui al punto 6) del provvedimento C.I.P. n. 1195, integrate da quelle sotto indicate, sono le seguenti:

a) L'integrazione ai produttori di barbabietole in base all'art. 34 del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 di L. 687,50 per tonn. di barbabietole, con tenore zuccherino del 16 %. Tale integrazione è concessa soltanto per il quantitativo di barbabietole utilizzato per la produzione del quantitativo di zucchero corrispondente alla quota base o considerato come tale, secondo le modalità di cui al provvedimento C.I.P. n. 1221 del 20 giugno 1969.

b) L'integrazione per l'industria trasformatrice in base all'art. 34 del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 di L. 912,50 per quintale netto di zucchero bianco prodotto in Italia nell'ambito del quantitativo che non superi la quota base di produzione o considerato come tale.

c) L'integrazione per l'industria trasformatrice di L. 4,28 per kg. netto di zucchero di cui al provvedimento C.I.P. n. 1200 del 28 giugno 1968 a titolo di rimborso dell'imposta generale sull'entrata sulle barbabietole e trasporti relativi per tutta la produzione nazionale di zucchero (da bietole e da melasso).

d) L'integrazione degli oneri derivanti dalla produzione eccedentaria di zucchero da barbabietole della campagna 1967/68, nella misura e con le modalità di cui ai relativi provvedimenti C.I.P.

e) Una integrazione per il ripianamento finanziario delle operazioni effettuate dalla cassa conguaglio prezzo zucchero chero d'importazione. La misura dell'integrazione dovrà essere stabilita dal Comitato interministeriale dei prezzi.

f) Una integrazione agli esportatori nella misura corrispondente al sovrapprezzo di cui al punto 4) *b*) del provvedimento C.I.P. n. 1195 per le esportazioni effettuate alle condizioni appresso indicate.

Per le esportazioni in regime di abbuono di zucchero tal quale, o di zucchero incorporato in prodotti, gli interessati alla integrazione dovranno produrre alla cassa conguaglio zucchero un certificato del competente Utif, comprovante il quantitativo ammesso all'abbuono dell'imposta di fabbricazione sul quale quantitativo sarà calcolata la integrazione di cui trattasi.

Per le esportazioni in regime di abbuono dell'imposta di fabbricazione di zucchero incorporato in prodotti, gli interes-

sati che si siano avvalsi della esenzione prevista dal penultimo comma del precedente dovranno produrre preventivamente fidejussione alla cassa conguaglio zucchero per l'importo corrispondente al sovrapprezzo.

La cassa conguaglio zucchero autorizzerà la consegna dello zucchero in esenzione da sovrapprezzo e le società saccarifere addebiteranno alla cassa conguaglio zucchero l'importo corrispondente alle quote di integrazione per aiuto di adattamento per le bietole e per l'industria e la quota di rimborso IGE, utilizzando, ove occorra, parte degli importi per sovrapprezzi da accreditare alla cassa conguaglio medesima.

La fidejussione sarà liberata all'atto dell'esportazione sulla base del certificato Utif comprovante la quantità di zucchero incorporata ammessa all'abbuono dell'imposta di fabbricazione.

Per le esportazioni di zucchero aggiunto contenuto in prodotti, per il quale viene restituita l'imposta di fabbricazione, gli interessati produrranno il documento comprovante il diritto a tale restituzione. Sul quantitativo risultante da tale documento sarà valutata la integrazione di cui trattasi.

g) Fino a nuova disposizione del C.I.P. è autorizzata una integrazione limitata all'ammontare di tutti gli oneri doganali e fiscali, fatta eccezione della imposta generale sull'entrata, per le quantità di zucchero greggio di provenienza Paesi C.E.E. che verranno importate per la raffinazione in Italia direttamente dalle Società saccarifere. Per avere diritto a tale integrazione le Società saccarifere dovranno presentare alla cassa conguaglio zucchero copia del contratto di acquisto dello zucchero greggio entro dieci giorni dalla data del contratto medesimo.

La cassa conguaglio zucchero è autorizzata a stabilire gli ulteriori documenti necessari che dovranno essere presentati per la corresponsione dell'integrazione di cui trattasi che potrà *avvenire, utilizzando, ove occorra, parte del sovrapprezzo accre*ditato alla cassa conguaglio zucchero dalle società importatrici.

h) Gli interessi passivi per i pagamenti differiti delle integrazioni relative alla produzione eccedentaria di cui alla precedente lettera *d)*. Con successive disposizioni potranno essere regolate altre situazioni che si determineranno in ordine ai pagamenti differiti.

i) Gli oneri di gestione della cassa conguaglio zucchero.

6) Sono confermati i compiti affidati alla cassa conguaglio zucchero derivanti dalla applicazione:

a) dell'art. 8 del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante le spese di magazzinaggio;

b) dell'art. 27 del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 riguardante la riscossione del contributo gravante sulla produzione per il quantitativo di zucchero prodotto tra la quota di base e *la quota massima.*

7) La copertura del fabbisogno di zucchero bianco, sia per il consumo diretto, sia per gli usi industriali, sarà assicurata con prodotto comunitario secondo le modalità e le condizioni che verranno fissate, con appositi provvedimenti C.I.P., in ordine all'ammontare del sovrapprezzo.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: TANASSI

(5952)

Provvedimento n. 1223 del 20 giugno 1969. Cassa conguaglio zucchero - Proroga importazione zucchero cristallino

Con circolare n. 1223 del 20 giugno 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944 numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947 n. 896 e successive disposizioni;

Visto il Regolamento C.E.E. n. 430/68 del Consiglio del 9 aprile 1968 che stabilisce le caratteristiche dello zucchero;

Visto il provvedimento C.I.P. n. 1210 del 20 febbraio 1969 (*Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 1° marzo 1969), con il quale il Comitato interministeriale dei prezzi nell'autorizzare la importazione di zucchero critsallino per un quantitativo massimo di q.li 650.000, ha previsto che gli impegni di acquisto siano autorizzati entro il 30 aprile 1969 e le operazioni di sdoganamento siano effettuate entro il 30 giugno successivo;

Considerato che le richieste di importazione di zucchero cristallino hanno coperto l'intero quantitativo previsto dallo stesso provvedimento C.I.P. n. 1210;

Considerato che, per quanto riguarda le operazioni effettive di sdoganamento entro la data prevista del 30 giugno 1969, sono sorte difficoltà dovute a ritardi per cause di forza maggiore, per cui un considerevole quantitativo di zucchero cristallino non verrebbe importato, compromettendosi, così, le finalità che hanno consigliato l'emanazione del già richiamato provvedimento C.I.P. n. 1210;

Sentita la Commissione centrale dei prezzi (art. 2 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1944, n. 347); d'intesa con il Ministero del tesoro ai sensi del decreto-legge 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

Il termine del 30 giugno 1969, previsto al punto n. 3 del provvedimento C.I.P. n. 1210 del 20 febbraio 1969, viene prorogato a tutto il 31 luglio 1969.

Le modalità per l'applicazione di tale proroga verranno disposte direttamente dal Ministero delle finanze, Direzione generale delle dogane, su segnalazione degli importatori interessati che ne daranno anche notizia alla Cassa conguaglio zucchero.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: TANASSI

(5951)

Provvedimento n. 1224 del 20 giugno 1969. Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche - Provvedimenti per assicurare la integrazione alle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel e la integrazione dei minori introiti derivanti dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

Con circolare n. 1224 del 20 giugno 1969 è stata data comunicazione della seguente deliberazione adottata dal Comitato interministeriale dei prezzi.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, numero 347 e 23 aprile 1946, n. 363; i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Visti i provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi, n. 941 del 29 agosto 1961, n. 1000 del 25 maggio 1962, riguardanti l'unificazione delle tariffe per la vendita dell'energia elettrica in tutto il territorio nazionale, e i provvedimenti dello stesso Comitato numeri 1157 e 1158 del 18 gennaio 1967, che stabiliscono il riconoscimento di una integrazione a favore delle imprese elettriche minori non trasferite all'Enel che, a seguito della unificazione tariffaria, non si trovino nella condizione economica di assicurare i servizi della produzione e della distribuzione dell'energia elettrica nelle zone da esse servite;

Considerato che le integrazioni da corrispondere, da parte del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, costituito in applicazione dell'art. 1 del citato decreto *legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 896, devono ten*dere ad assicurare un servizio elettrico adeguato alle esigenze ed alle caratteristiche delle località servite dalle imprese che beneficiano delle integrazioni di cui trattasi, e che, all'uopo, è stata istituita, con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 1198 del 31 luglio 1968, apposita commissione per la vigilanza sulla utilizzazione delle sopraddette integrazioni;

Considerato che altre imprese elettriche minori, non trasferite all'Enel, oltre quelle elencate nel provvedimento n. 1157, possono trovarsi in condizioni economiche da non poter assicurare i servizi della produzione e distribuzione dell'energia elettrica;

Considerato che il gettito delle quote di prezzo poste a carico dell'Enel e di alcune aziende elettriche comunali, di cui al provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi numero 1169 del 21 giugno 1967, non permette di far interamente

fronte ai compiti attualmente assegnati al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche e che pertanto è necessario assicurare al fondo stesso ulteriori disponibilità;

Considerato che le ulteriori disponibilità, che permettano di assicurare la funzionalità del fondo, possono essere ottenute mediante il gettito di un soprapprezzo da applicare alle utenze del settore dell'illuminazione privata situate nelle cinque più grandi città, per le quali, d'altronde, in sede di unificazione tariffaria non fu effettuato l'allineamento alle tariffe applicate nel restante territorio nazionale;

Ritenuto che si rende necessario intervenire, con carattere di urgenza, per le imprese elettriche minori e, con gradualità, per tutte le altre imprese elettriche, al fine di assicurare il normale svolgimento del servizio affidato alle prime e ristabilire per le seconde la situazione economica che era stata raggiunta, nel piano dell'unificazione tariffaria, precedentemente all'emanazione della legge n. 1089 del 25 ottobre 1968;

Sentita la Commissione centrale prezzi (art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 347) e d'intesa con il Ministero del tesoro, ai sensi del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Delibera:

1) il Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, in aggiunta ai compiti ad esso attribuiti dai provvedimenti del Comitato interministeriale dei prezzi n. 941 del 29 agosto 1961, n. 962 del 15 dicembre 1961, n. 1196 del 22 giugno 1968, deve:

a) provvedere alla corresponsione delle integrazioni previste dal provvedimento n. 1158 alle imprese elencate nel provvedimento n. 1157, non trasferite all'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel;

b) provvedere alle eventuali integrazioni, di cui al predetto provvedimento n. 1158, alle imprese elettriche minori, definite come al successivo punto *c*), non trasferite all'Enel e non comprese nel già richiamato provvedimento n. 1157, in base ai provvedimenti che il Comitato interministeriale dei prezzi potrà al riguardo emanare;

c) provvedere al rimborso dei minori introiti e degli oneri conseguenti, derivanti alle imprese elettriche minori dalla applicazione della riduzione tariffaria stabilita dalla legge n. 1089 del 25 ottobre 1968. Ai fini del suddetto rimborso, si considerano imprese elettriche minori quelle imprese che nel corso dell'anno solare 1968 hanno immesso in rete un quantitativo di energia elettrica non superiore a 15 milioni di kWh;

d) utilizzare, annualmente, i residui, messi in evidenza dai propri rendiconti di gestione determinati in base alle competenze annuali, per corrispondere all'Enel ed alle altre imprese elettriche non trasferite, e che non rientrino tra le minori come sopra definite, una integrazione a titolo di rimborso dei minori introiti e degli oneri conseguenti, loro derivanti dalla applicazione della richiamata legge n. 1089. Tale integrazione sarà effettuata ogni anno in proporzione dell'ammontare dei rispettivi minori introiti ed oneri conseguenti derivanti all'Enel ed alle altre imprese, escluse le minori, che beneficieranno della integrazione stessa;

2) il Fondo di compensazione, per l'adempimento dei compiti di cui sopra, utilizza, oltre che i proventi derivanti dalle quote di prezzo disposte col provvedimento n. 1169, di cui viene confermata la misura nonchè le modalità di versamento che sono state stabilite con provvedimento n. 1213 del 30 aprile 1969, anche i proventi derivanti dal soprapprezzo di cui in appresso. Tale soprapprezzo, che è posto a carico dell'utenza, deve, dall'Enel e dalle altre imprese elettriche interessate, essere applicato all'utenza stessa per conto del Fondo di compensazione ed essere incassato e versato al fondo medesimo.

Con decorrenza dalle bollette e fatture emesse dal 1° luglio 1969, e con l'applicazione dei criteri stabiliti dal provvedimento del Ministero dell'industria e commercio n. 117 del 18 luglio 1947, riguardante la prevalenza dei consumi, è posto a carico delle utenze per usi di illuminazione privata — servite nel territorio dei comuni di Roma, Genova, Milano, Napoli e Torino, a cui si applica la tariffa a consumo libero per essi prevista al comma *a*) del punto 1) del cap. II del provvedimento n. 941 — il soprapprezzo di L. 6 per ogni chilowattora consumato. Tale soprapprezzo è posto pure a carico delle utenze per usi promiscui nelle abitazioni private, servite nel territorio dei comuni prima nominati, per i soli quantitativi di energia fatturati in base alla tariffa per usi di illuminazione privata prima richiamata.

Per le forniture in alta tensione, il soprapprezzo suddetto è ridotto a L. 5,52 per ogni chilowattora consumato;

3) per quanto riguarda le integrazioni di cui al provvedimento n. 1158, queste seguiteranno ad essere corrisposte dal Fondo di compensazione secondo i criteri e le modalità indicati nel provvedimento stesso.

L'Enel e le altre imprese elettriche, per ottenere l'ammissione al rimborso dei minori introiti, loro derivanti dal disposto della citata legge n. 1089, devono presentare al Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche domanda di rimborso entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora la domanda di cui sopra sia presentata al Fondo di compensazione oltre il predetto termine, l'ammissione al rimborso decorre dalla fatturazione effettuata a partire dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda stessa.

Unitamente alla domanda di ammissione al rimborso dovrà essere presentata una dichiarazione contenente l'indicazione delle tariffe praticate prima e dopo l'applicazione della legge n. 1089 alle forniture per forza motrice, usi industriali, commerciali ed agricoli diversi dalla illuminazione, con potenze fino a 30 kW.

Per ottenere il rimborso dei citati minori introiti ed oneri conseguenti, sempre che sia stata presentata in tempo utile la domanda di ammissione, l'Enel e le altre imprese elettriche devono presentare al Fondo di compensazione entro il 31 marzo 1970, sotto pena di decadenza, la documentazione dimostrativa dei minori introiti ed oneri conseguenti, relativi al periodo compreso tra l'inizio della applicazione della legge n. 1089 ed il 31 dicembre 1969.

Analoga documentazione dovrà essere presentata dall'Enel e dalle altre imprese elettriche entro il 31 marzo 1971, sempre sotto pena di decadenza, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1970.

Per il periodo successivo al 1970, i residui, messi in evidenza dai rendiconti di gestione del Fondo di compensazione determinati in base alle competenze annuali, verranno utilizzati per corrispondere all'Enel ed alle altre imprese elettriche non trasferite, e che non rientrano tra le minori come sopra definite, l'integrazione della quota dei minori introiti ed oneri conseguenti di cui alla documentazione sopra indicata, non coperta dalle integrazioni già corrisposte.

Le imprese elettriche minori, quali definite al comma *c*) del precedente punto 1), possono ottenere il rimborso bimestrale dei predetti minori introiti purchè presentino al Fondo di compensazione la predetta documentazione entro novanta giorni dalla fine di ciascun bimestre. Unitamente alla documentazione relativa al quarto bimestre 1969, dette imprese potranno presentare la documentazione relativa ai predetti minori introiti verificatisi fino alla data del 30 giugno 1969. Le imprese stesse decadono dal diritto ad ottenere il rimborso per i periodi per i quali non presentino, entro il suddetto termine del 31 marzo, la richiesta documentazione.

L'Enel e le altre imprese elettriche, escluse quelle minori, potranno ottenere, su loro domanda, degli acconti semestrali sui predetti rimborsi, nella misura che il comitato di gestione del Fondo di compensazione stabilirà, in attesa di determinare la misura definitiva dei rimborsi stessi in relazione ai risultati messi in evidenza dal rendiconto annuale della gestione. Per il periodo fino al 31 dicembre 1970 la corresponsione di tale acconto è subordinata alla presentazione al Fondo di compensazione della predetta documentazione, relativa ai minori introiti, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre.

L'Enel e le altre imprese elettriche, tenute all'applicazione alla propria utenza del soprapprezzo di cui al precedente punto 2), dovranno dare dimostrazione al Fondo di compensazione, entro sessanta giorni dalla fine di ciascun semestre, dei quantitativi di energia erogati all'utenza e del corrispondente ammontare del soprapprezzo fatturato, nonchè di quello incassato dall'utenza nel semestre stesso. La dimostrazione dell'ammontare dei minori introiti e del soprapprezzo sarà effettuata, dalle imprese interessate, con le modalità di cui al disposto del cap. X punto 4) del provvedimento n. 941.

La documentazione relativa ai rimborsi ed al soprapprezzo deve essere firmata dal legale rappresentante dell'impresa.

L'importo del soprapprezzo incassato nel corso di ciascun semestre deve essere versato al Fondo di compensazione con le modalità stabilite al capitolo X, punto 2), del provvedimento n. 941, entro novanta giorni dalla fine del semestre stesso.

Il comitato di gestione del Fondo di compensazione, sempre che sia pervenuta entro sessanta giorni dal termine di ciascun semestre la sopraddetta documentazione dimostrativa degli addebiti all'utenza per soprapprezzo, potrà autorizzare le

imprese che sono ammesse al rimborso dei detti minori introiti ad effettuare un versamento parziale dell'ammontare del sovrapprezzo incassato e disporre, nel contempo, il solo accredito al Fondo di compensazione della restante somma.

Per il periodo fino al 31 dicembre 1970, tale autorizzazione è subordinata alla presentazione della documentazione relativa ai minori introiti in precedenza indicata.

In mancanza di esplicita e tempestiva autorizzazione scritta da parte del Fondo di compensazione, dovrà essere effettuato il versamento integrale dell'ammontare del soprapprezzo incassato entro il termine di novanta giorni dalla fine di ciascun semestre, come prima precisato.

Per dare modo al Fondo di compensazione di provvedere tempestivamente ai rimborsi dovuti alle imprese elettriche minori, l'Enel e le altre imprese elettriche tenute alla applicazione del soprapprezzo di cui al precedente punto 2), provvederanno a versare al fondo stesso, entro il 30 novembre 1969, un acconto del detto soprapprezzo pari alle somme incassate per questo titolo a tutto il 31 ottobre 1969;

4) viene confermata la composizione del comitato di gestione del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche a suo tempo stabilita dai provvedimenti n. 962 del 15 dicembre 1961 e n. 1133 del 2 aprile 1966. Il comitato di gestione può valersi dell'opera di un esperto in materia per la consulenza tecnica e per il coordinamento delle operazioni da svolgere.

Per la gestione del Fondo di compensazione per l'unificazione delle tariffe elettriche, l'Ente nazionale per l'energia elettrica - Enel - mette a disposizione del comitato, per quanto necessario, la propria organizzazione di mezzi e personale. L'onere di questa prestazione è posto a carico della gestione del Fondo di compensazione.

Roma, addì 20 giugno 1969

p. *Il presidente*
Il Ministro delegato: TANASSI

(5950)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della seconda cattedra di scienza delle costruzioni presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Torino, è vacante la seconda cattedra di scienza delle costruzioni alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6057)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 119, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dall'avv. Luciano Raffaglio avverso il vincolo di notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, imposto con decreto ministeriale in data 7 giugno 1967 sulla zona adiacente i ruderi dell'antico castello Oldofredi in località « El bus de quai » sito nel comune di Iseo (Brescia).

(5594)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 1969, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1969, registro n. 40 Pubblica istruzione, foglio n. 117, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dal sindaco di Bellagio avverso il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, imposto con decreto ministeriale in data 22 febbraio 1967 sulle zone a monte della strada costiera del lago di Como site nell'ambito di quel comune.

(5595)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Mauro Cilento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di San Mauro Cilento (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.701.802, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5776)

Autorizzazione al comune di Cetara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Cetara (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.795.286, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5773)

Autorizzazione al comune di Maiori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Maiori (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.006.025, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5774)

Autorizzazione al comune di Montecorice ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Montecorice (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.245.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5775)

Autorizzazione al comune di Boschi Sant'Anna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Boschi Sant'Anna (Verona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.129.075, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5777)

Autorizzazione al comune di Lubriano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 16 giugno 1969, il comune di Lubriano (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.284.795, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5778)

Autorizzazione al comune di Spinete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Spinete (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.831.392, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5779)

Autorizzazione al comune di Alessano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Alessano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.896.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5780)

Autorizzazione al comune di S. Giacomo degli Schiavoni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di S. Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.412.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5781)

Autorizzazione al comune di Montemitro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Montemitro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.625.028, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5782)

Autorizzazione al comune di Ferrazzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Ferrazzano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.782.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5783)

Autorizzazione al comune di Alezio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Alezio (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.432.010, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5784)

Autorizzazione al comune di Campi Salentina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Campi Salentina (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 205.540.785, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5785)

Autorizzazione al comune di Otranto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 18 giugno 1969, il comune di Otranto (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.185.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5786)

Autorizzazione al comune di Poggiorsini ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Poggiorsini (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.336.110, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(5896)

Autorizzazione al comune di Casalbordino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Casalbordino (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.548.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5897)

Autorizzazione al comune di Casalincontrada ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Casalincontrada (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.471.260, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5898)

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.759.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5899)

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Montazzoli (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.869.020, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5900)

Autorizzazione al comune di Vacri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Vacri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.369.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5901)

Autorizzazione al comune di Carmiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Carmiano (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 66.607.060, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5902)

Autorizzazione al comune di Grassano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Grassano (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 85.679.120, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5903)

Autorizzazione al comune di Tursi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Tursi (Matera) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 70.168.712, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5904)

Autorizzazione al comune di Giano Vetusto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Giano Vetusto (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.166.425, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5912)

Autorizzazione al comune di Cugnoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 21 giugno 1969, il comune di Cugnoli (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.764.995, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(5905)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 119

Corso dei cambi del 27 giugno 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	626,48	626,85	627,10	626,80	627 —	626,48	626,80	626,80	626,48	626,65
$ Can.	579,35	579,50	580 —	579,65	579,70	579,35	579,65	579,65	579,35	579,35
Fr. Sv.	145,02	144,65	144,80	144,69	144,70	145,04	144,68	144,69	145,02	145,05
Kr. D.	83,25	83,30	83,35	83,30	83,25	83,25	83,28	83,30	83,25	83,25
Kr. N.	87,83	87,83	87,90	87,865	87,80	87,85	87,88	87,865	87,83	87,33
Kr. Sv.	121,14	121,20	121,32	121,25	121 —	121,16	121,23	121,25	121,14	121,15
Fol.	171,93	171,93	172,10	171,94	172 —	171,95	171,75	171,94	171,93	171,95
Fr. B.	12,44	12,459	12,4650	12,4580	12,46	12,45	12,4575	12,4580	12,44	12,44
Franco francese	126,14	126,24	126,25	126,24	126,20	126,15	126,23	126,24	126,14	126,15
Lst.	1497,65	1498,80	1499,20	1498,80	1499 —	1497,65	1498,75	1498,80	1497,65	1498,50
Dm. occ.	156,48	156,61	156,65	156,575	156,50	156,48	156,59	156,575	156,48	156,60
Scell. Austr.	24,22	24,22	24,24	24,2260	24,20	24,21	24,2275	24,2260	24,21	24,22
Escudo Port.	22,01	22,01	22,02	21,95	22,05	22,02	21,97	21,95	22,01	22,02
Peseta Sp.	8,96	8,96	8,9650	8,9650	9 —	8,95	8,965	8,9650	8,95	8,95

Media dei titoli del 27 giugno 1969

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	104,40
Redimibile 3,50 % 1934	100,65
» 3,50 % (Ricostruzione)	85,90
» 5 % (Ricostruzione)	97,925
» 5 % (Riforma fondiaria)	95,925
» 5 % (Città di Trieste)	95,925
» 5 % (Beni Esteri)	96 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	101,775
» » » » 1968-83	102,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,175
» » » 5,50 % 1976	100,10
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,175
» » » 5,50 % 1977	99,475
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970)	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1973)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1974)	99,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	99,975
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	99,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	99,975

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 27 giugno 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626,80
1 Dollaro canadese	579,65
1 Franco svizzero	144,685
1 Corona danese	83,29
1 Corona norvegese	87,872
1 Corona svedese	121,24
1 Fiorino olandese	171,895
1 Franco belga	12,458
1 Franco francese	126,235
1 Lira sterlina	1498,775
1 Marco germanico	156,582
1 Scellino austriaco	24,227
1 Escudo Port.	21,96
1 Peseta Sp.	8,965

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Annullamento della nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 3975 in data 14 giugno 1969, è annullato il decreto ministeriale 4 dicembre 1968, n. 8197, di nomina del rag. Giovanni De Sanctis a vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di L'Aquila.

(5744)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Laterza

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4883/1318 sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Petrelli Giovanna-Maria, nata a Laterza il 9 maggio 1925 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 1089 riportata in catasto alla particella n. 77/*a* del foglio di mappa n. 16 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 39.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4878/1323, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936. n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Perrone-Vito Francesco, nato a Laterza l'11 novembre 1927 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 1230 riportata in catasto alla particella n. 28/*d* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 56.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4879/1322, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923. n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Giove Vito-Nicola, nato a Santeramo in Colle il 23 giugno 1915 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estese mq. 1750 riportate in catasto alle particelle numeri 72/*d* e 72/*e* del foglio di mappa n. 16 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 50 e 51.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4880/1321, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Tamborrino Rosa-Maria, nata a Laterza il 7 settembre 1921 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 1360 riportata in catasto alla particella n. 28/*f* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 58.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4877/1324, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Bongermino Rosa-Vita, nata a Laterza il 14 settembre 1931, della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 1060 riportata in catasto alla particella n. 28/*b* del foglio di mappa n. 25 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 54.

(5456)

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4865/1336, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Maddalena Vita, nata a Laterza il 27 dicembre 1912 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 410 riportata in catasto alla particella n. 64/*i* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 105.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4862/1339, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Procino Francesco, nato a Gioia del Colle il 15 luglio 1911 delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estese mq. 720 riportate in catasto alle particelle numeri 88/*c* e 89/*a* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con i numeri 83 e 84.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4863/1338, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Falcone Filomena, nata a Laterza il 9 febbraio 1920 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 350 riportata in catasto alla particella n. 64/*l* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 106.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4864/1337, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Perrone Antonia, nata a Laterza il 31 maggio 1926 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq 840 riportata in catasto alla particella n. 64/*n* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 108.

Con decreto ministeriale in data 29 marzo 1969, n. 4861/1340, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a favore di Clemente Francesco, nato a Laterza il 4 novembre 1931 della zona demaniale facente parte del tratturello « Martinese » tronco rurale in Laterza estesa mq. 50 riportata in catasto alla particella n. 92/*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Laterza e nella planimetria tratturale con il n. 113/*a*.

(5459)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario liquidatore e dei componenti del comitato di sorveglianza del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745, ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 17 giugno 1969, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito al Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), e pone lo stesso in liquidazione coatta;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione degli organi della liquidazione;

Dispone:

Il dott. prof. Giuseppe Giunta è nominato commissario liquidatore del Monte di credito su pegno di Piedimonte d'Alife, di 2ª categoria, con sede in Piedimonte d'Alife (Caserta), ed i signori avv. Domenico Falivene, Felice Giliberti e Michele Carrizzo sono nominati membri del comitato di sorveglianza del Monte stesso, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme di che al titolo 7°, capo III, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1969

Il Governatore: CARLI

(6052)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141;
Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085;
Vista la legge 12 marzo 1968, n. 286;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567;
Considerata la necessità di ricoprire, in parte, le vacanze esistenti nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, tra gli ingegneri in possesso della relativa abilitazione professionale.

I posti di cui al precedente comma sono ripartiti come segue:

a) due posti per laureati in ingegneria aeronautica od aerospaziale;
b) due posti per laureati in ingegneria elettrotecnica;
c) un posto per laureati in ingegneria meccanica.

Art. 2.

Ai fini dell'ammissione al concorso sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

Non possono essere ammessi al concorso gli esclusi dall'elettorato attivo politico ovvero i destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti dall'impiego stesso, ai sensi della lettera *d*) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti necessari per l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Per partecipare al concorso gli aspiranti devono aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il suddetto limite è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

2) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati od assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e di quella di liberazione.

I suddetti benefici non competono a coloro che abbiano riportato condanne penali durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena ed a coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 11 del decreto-legge 4 marzo 1948, n. 137, tenuto conto del disposto dell'art. 2 della legge 23 febbraio 1952, n. 93.

b) per i partigiani combattenti ed i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per gli addetti, per almeno novanta giorni, ai lavori di bonifica dei campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, in condizioni particolarmente rischiose;

d) per il personale della Marina addetto almeno per tre mesi alle operazioni di dragaggio, disattivazione o distruzione delle mine marine o di altri ordigni esplosivi in mare;

e) per coloro che abbiano partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni regolari;

f) per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e sempre che non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate di terrorismo o di sevizie;

g) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle vigenti disposizioni;

h) per i profughi dei territori di confine;

i) per i profughi dell'Africa italiana;

l) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia e della Libia nonchè i profughi della Somalia, rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

m) per i profughi dai territori esteri e dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano;

n) per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;

3) a trentanove anni:

a) per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa (legge 20 marzo 1940, n. 233, art. 2 modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, art. 4);

4) a quaranta anni per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

5) a quarantacinque anni per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, i quali siano stati soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1966, n. 1404;

6) a cinquantacinque anni per i mutilati ed invalidi di guerra nonchè per le categorie ad essi assimilate e cioè:

a) per i mutilati ed invalidi della lotta di liberazione e della repubblica sociale italiana;

b) per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

c) per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948;

d) per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile;

e) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1967, n. 360); limitatamente agli eventi verificatisi fino al 23 dicembre 1951 per la Libia;

f) per i mutilati ed invalidi civili del lavoro;

g) per gli orfani di guerra, dei caduti per servizio e dei caduti sul lavoro;

h) per i mutilati ed invalidi in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici verificatesi nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato;

i) per i mutilati ed invalidi a seguito dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

l) per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali facendo parte delle forze armate tedesche e delle formazioni armate da esse organizzate abbiano riportato, per cause di servizio di guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla lettera *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4), 6), 7), 8), 9,) 10) e 11) della tabella stessa;

7) ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età il periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

I benefici di cui ai numeri 1), 2), e 7) che precedono si cumulano tra loro purchè complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età.

Non si computano tra loro gli aumenti di cui al precedente n. 2);

8) si prescinde dal limite massimo di età:

a) per i candidati che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione erano già dipendenti di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

b) per i candidati che siano stati sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e siano cessati dal servizio a damanda o anche d'autorità, e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 4.

Per partecipare al concorso, gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, Direzione generale dell'aviazione civile, servizio degli affari generali e del personale, ufficio personale, entro il termine perentorio di giorni sessanta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la sola domanda di ammissione, redatta su carta da bollo secondo il modello allegato al presente decreto firmata dagli aspiranti. Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero suddetto, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa l'inammissibilità dell'aspirante al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo e data che, a cura dell'indicato ufficio personale, verrà apposto su ciascuna di esse.

Nella domanda di ammissione gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il cognome e nome;

b) il luogo e la data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dall'art. 3, primo comma, dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite);

c) il domicilio;

d) il possesso del titolo di studio richiesto dal bando e della relativa abilitazione professionale;

e) il possesso della cittadinanza italiana;

f) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse;

g) le eventuali condanne penali riportate;

h) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) i servizi prestati, come impiegati, presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

l) l'impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa;

n) la lingua scelta per la prova orale obbligatoria e la lingua o le lingue scelte a titolo facoltativo, specificando altresì se intende sostenere anche la relativa prova scritta facoltativa.

La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da un cancelliere ovvero da un funzionario del predetto ufficio personale quando la domanda venga presentata direttamente dall'interessato all'ufficio stesso, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari quello del comandante del reparto di appartenenza.

Art. 5.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni che verranno stabiliti con successivo decreto ministeriale, il relativo diario sarà comunicato ai candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse e sarà pubblicato, nello stesso termine, nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerla.

L'assenza dagli esami comporta l'esclusione dal concorso quale ne sia la causa.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo e recante la firma del candidato; la fotografia e la firma dovranno essere autenticate dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di una amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) patente automobilistica;

e) porto d'armi;

f) passaporto;

g) carta d'identità.

Art. 6.

Gli esami consteranno di tre prove scritte obbligatorie e di una orale, oltre una prova scritta facoltativa di lingue estere.

Le prove scritte obbligatorie verteranno sugli argomenti tratti dalle materie indicate nei programmi di esame di cui al successivo art. 15.

L'ordine di svolgimento delle prove scritte sarà stabilito dalla commissione esaminatrice.

La prova orale verterà sugli argomenti indicati nell'intero programma di esame.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con i membri della commissione esaminatrice o con gli incaricati della vigilanza.

I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto le pubblicazioni poste a loro disposizione dalla commissione esaminatrice o preventivamente autorizzate con deliberazione motivata dalla commissione stessa.

Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti, o che comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.

Art. 7.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione riportata in ciascuna delle prove scritte è comunicata al candidato in occasione dell'invito di presentazione alla prova orale.

La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga in essa la votazione di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata. L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte con il voto riportato nella prova orale cui si aggiunge quello eventualmente attribuito a sensi del comma seguente.

La commissione potrà attribuire fino a punti 0,50 qualora il candidato abbia sostenuto anche la prova scritta facoltativa nella lingua estera prescelta come obbligatoria e fino a punti 0,50 per ciascuna prova facoltativa scritta od orale di conoscenza di lingue estere, oltre quella obbligatoria, da indicarsi nella domanda di ammissione e da scegliere tra quelle indicate nel successivo art. 15, purchè in ogni caso la prova scritta od orale sia superata con la votazione di almeno sei decimi.

Art. 8.

I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire allo stesso indirizzo della domanda di ammissione entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli di precedenza o preferenza nella nomina previsti dalle norme vigenti, redatti nella forma prescritta dal successivo art. 11.

I titoli stessi sono validi anche se vengono acquisiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione della domanda predetta, fissato nel precedente art. 4, purchè possano essere documentati entro il termine indicato al comma precedente.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti di cui al precedente articolo, quale ne sia la causa anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli sopra menzionati.

Art. 9.

Le graduatorie di merito, una per ciascun gruppo di candidati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), del precedente art. 1, saranno formate secondo l'ordine dei punteggi ottenuti da ogni concorrente nella votazione complessiva di cui al precedente art. 7.

La graduatoria dei vincitori, unica per tutte le specializzazioni, sarà formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti, tenendo presente altresì le disposizioni dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e la ripartizione dei posti, stabilita nel precedente art. 1.

Le graduatorie di cui ai precedenti commi e quelle degli idonei oltre i vincitori, una per ciascun gruppo di candidati saranno approvate con decreto ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego dei candidati classificati utilmente.

Le graduatorie stesse verranno pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile e di esse sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione accerta d'ufficio il requisito della buona condotta e sottopone a visita medica, da parte del servizio sanitario delle F. S. i vincitori al fine di accertare che risultino fisicamente idonei all'impiego anche in rapporto all'obbligo del volo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1964, n. 567.

Gli interessati, oltre ad essere di sana costituzione, dovranno possedere i seguenti requisiti fisici speciali, a sensi del decreto ministeriale 20 marzo 1969, pubblicato nel supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale della Direzione generale dell'aviazione civile del 31 marzo 1969:

acutezza visiva: 8/10 complessivamente, con non meno di 2/10 nell'occhio peggiore: correzione ammessa con qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè la differenza di refrazione fra i due occhi non sia superiore a 3 diottrie e sia efficace e tollerata;

campo visivo e senso cromatico: normali;

udito: voce afona percepita alla distanza di mt. 8 complessivamente ed a non meno di mt. 2 dall'orecchio peggiore;

statura minima: mt. 1,50.

Coloro che abbiano superato il 40 anni di età alla data della visita, dovranno possedere l'acutezza visiva di 8/10 complessivamente; per la correzione è ammessa qualsiasi lente sferica o cilindrica purchè efficace e tollerata.

Rimangono immutati gli altri requisiti precitati, salvo il senso cromatico per il quale non è richiesta alcuna misura minima.

Nel caso di esito negativo, l'interessato può chiedere di essere sottoposto ad una visita d'appello che viene eseguita presso il menzionato servizio sanitario da un medico con qualifica superiore a quella rivestita dal sanitario che ha emesso il primo giudizio.

Per ottenere la visita d'appello, gli interessati dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di giorni dieci da quello di ricevimento della comunicazione dell'esito negativo, apposita istanza in bollo, allo stesso indirizzo della domanda di ammissione.

Per i mutilati e gli invalidi si terrà conto, nella visita da effettuare con le modalità citate, delle particolari condizioni fisiche dell'aspirante.

Saranno, in ogni caso, dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato delle attribuzioni pertinenti alla cennata qualifica, o invocare tali condizioni e precedenti per ottenere facilitazioni di servizio ovvero andare soggetti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria, presenteranno, allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del relativo invito, i documenti di cui appresso:

1) diploma del titolo di studio indicato nell'art. 1 del bando, in originale od in copia; quest'ultimo dovrà essere in bollo;

2) certificato relativo all'abilitazione professionale;

3) estratto dell'atto di nascita, in bollo, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine.

Qualora per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione della nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potrà essere prodotto un certificato della autorità consolare.

I candidati aventi titolo per avvalersi della elevazione del limite massimo di età di cui all'art. 3, produrranno i documenti prescritti, salvo che essi non siano stati già presentati per la precedenza e la preferenza nella nomina ai sensi dell'art. 8;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza, ovvero dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

5) certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato in bollo dal sindaco del comune di origine o di residenza.

I documenti di cui ai numeri 4) e 5) attesteranno, altresì, il godimento della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla scadenza del termine per la presentazione della domanda;

6) certificato generale del casellario giudiziale, in bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

I certificati indicati nei precedenti numeri 4), 5) e 6) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento dell'invito di cui al presente articolo;

7) i candidati produrranno, ai fini della certificazione della loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, uno dei documenti indicati in appresso, tenendo presente che non è valida la presentazione in luogo di essi, del foglio di congedo:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia od estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 400, rilasciato dall'autorità militare competente. Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbono prestare servizio militare;

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica); copia o estratto del foglio matricolare militare, in bollo, rilasciato dal distretto militare competente.

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva;

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre); certificato di esito di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati che non siano ancora stati sottoposti a giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva, in bollo, rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I candidati già in servizio nell'amministrazione dello Stato quali appartenenti ai ruoli organici delle carriere civili, dovranno produrre, sempre nel termine di cui sopra, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare, su carta bollata, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dello invito di cui al presente articolo, con l'indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato. La copia sarà rilasciata dall'ufficio del personale dell'amministrazione dalla quale il candidato dipende;

2) titolo di studio come al n. 1) del primo comma e certificato relativo all'abilitazione prefessionale.

I candidati che si trovino alle armi per obblighi di leva, od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, sono esonerati dal presentare il certificato di cittadinanza italiana ed il documento militare di cui al n. 7) del primo comma. In sostituzione di essi produrranno un certificato, in bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro posizione.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti o di alcuni dei documenti prescritti col presente articolo rispetto al termine previsto nel primo comma, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria di cui al precedente art. 8.

Non è in alcun caso ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso altre amministrazioni dello Stato, od enti di qualsiasi natura.

Art. 11.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore di particolari categorie di cittadini, i candidati che avranno superato la prova orale, dovranno produrre allo stesso indirizzo della domanda ed entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data della prova stessa, i documenti di seguito elencati:

1) i candidati di cui al n. 2) lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 3: la dichiarazione integrativa in bollo, prevista dalla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina;

2) i reduci della deportazione o dell'internamento: apposita attestazione in bollo, rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, a sensi dell'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) i candidati di cui al n. 6), lettere *a*), *b*), *c*), *e*), *h*) ed *i*), del citato art. 3 nonchè i mutilati e gli invalidi alto-atesini già facenti parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467; il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

4) i mutilati e gli invalidi per servizio: il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria e la voce della invalidità da cui sono colpiti, ovvero il modello 69-*ter* rilasciato secondo i casi dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati a sensi del decreto ministeriale 21 marzo 1948;

5) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatesi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forbe armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali, di cui allo articolo 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: un certificato, in bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra. Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

6) i figli dei mutilati ed invalidi di cui al n. 3) del presente articolo: certificato in bollo del sindaco del comune di residenza attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

7) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruisce di pensione;

8) i candidati di cui al n. 2), lettere *h*), *i*), *l*), *m*) ed *n*), del precedente art. 3: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, in bollo, e, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, rilasciata dal prefetto di Roma.

Sono valide anche le attestazioni già rilasciate dai prefetti, in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dell'Etiopia o della Somalia potranno presentare anche un certificato rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

9) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra: originale o copia autentica del relativo brevetto del documento di concessione;

10) i mutilati ed invalidi civili: certificato rilasciato dallo ufficio del lavoro della provincia di residenza attestante ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, il numero di iscrizione nel ruolo e la categoria professionale;

11) i mutilati ed invalidi del lavoro e gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, attestante l'iscrizione nel relativo elenco, a sensi dell'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

12) coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali: una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata, su carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

13) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali: certificato in carta legale, della competente autorità israelitica;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di cui al precedente numero 14) di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8 che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

16) i candidati che siano dipendenti statali di ruolo: copia dello stato di servizio, in bollo, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma primo del precedente art. 8. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

17) i dipendenti statali che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dallo art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3: certificato, in bollo, rilasciato dalla amministrazione competente, contenente la votazione riportata;

18) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo: certificato, di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 8, in bollo, rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono da cui risultino le date di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio. Detto documento non deve essere ripresentato per gli effetti del precedente art. 10;

19) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili: apposita attestazione in bollo, dell'autorità militare.

Art. 12.

I vincitori del concorso sono nominati ispettore di 2ª classe in prova, nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

L'amministrazione ha facoltà di conferire agli idonei, oltre i vincitori, i posti che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa e nel limite di un decimo dei posti messi a concorso.

I candidati che hanno conseguito la nomina in prova, se non assumono servizio senza giustificato motivo entro il termine stabilito presso l'ufficio al quale sono stati assegnati, decadono dalla nomina.

Art. 13.

Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile di un ulteriore periodo di mesi sei nel caso di giudizio sfavorevole del consiglio di amministrazione. Nei riguardi dei vincitori che non ottengano un giudizio favorevole al termine dello ulteriore periodo di prova verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego, con la liquidazione di una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che avranno compiuto con esito favorevole il periodo di prova conseguiranno la nomina in ruolo e saranno collocati nella qualifica indicata nel primo comma dell'articolo precedente. Per essi il servizio di prova è computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti.

Art. 14.

La commissione esaminatrice del concorso sarà nominata con decreto del Ministro e composta da:

un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di Stato od equiparata, presidente;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove d'esame, membri;

due funzionari del ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore ad ispettore capo, membri.

Alla commissione verranno aggregati membri aggiunti per le lingue straniere di cui al successivo art. 15 indicate dai concorrenti nella domanda di ammissione al concorso.

Espleterà le funzioni di segretario della commissione un funzionario del ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile, con qualifica non inferiore a quella di ispettore di seconda classe.

Art. 15.

Le prove di esame verteranno su argomenti del seguente programma:

candidati ai posti di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente art. 1.

Prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;
2) meccanica applicata alle macchine;
3) macchine termiche ed idrauliche.

Prova scritta facoltativa di lingua straniera consistente nella traduzione, con l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico in una o più delle seguenti lingue: francese, inglese, spagnola, tedesca.

I programmi, per ciascuna delle materie sopraelencate, sono quelli di cui appresso:

meccanica razionale: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica del punto, dei sistemi rigidi, alla dinamica del punto materiale e dei sistemi materiali, alle equazioni cardinali della meccanica, al teorema delle forze vive al principio dei lavori virtuali;

meccanica applicata alle macchine: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla cinematica dei meccanici, al problema dinamico delle macchine, alla trasmissione del movimento mediante elementi rigidi e flessibili, ai volani, ai regolatori, alle molle;

macchine termiche ed idrauliche: programma universitario della materia omonima con particolare riguardo alla teoria generale delle macchine a fluido, alla teoria ed al calcolo delle macchine idrauliche motrici ed operatrici, ai compressori, ai motori a vapore, ai motori alternativi a combustione interna alle turbine a gas.

La prova orale verterà, oltre sulla materia delle prove scritte su:

1) norme internazionali in materia di aeromobili (allegati 6 e 8 alla Convenzione di Chicago sull' O.A.C.I.);

2) cenni sugli ordinamenti e le attribuzioni della Direzione generale dell'aviazione civile, del Registro aeronautico italiano e dell'Aereo Club d'Italia;

3) cenni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato (doveri, diritti, disciplina ed ordinamento delle carriere);

4) prova obbligatoria di lingua straniera consistente nella traduzione in italiano e senza l'uso del vocabolario, di un brano riguardante argomento tecnico da almeno una lingua straniera fra quelle precitate ed indicata nella domanda di ammissione, nonchè in una breve conversazione diretta ad accertare la capacità del candidato a comprendere ed esprimersi nella lingua stessa:

candidati ai posti di cui alla lettera *b*) del precedente art. 1; prove scritte obbligatorie:

1) meccanica razionale;
2) elettrotecnica;
3) impianti e macchine elettriche.

Prova facoltativa di lingua straniera con le stesse modalità sopraindicate.

I programmi, per ciascuna delle materie oggetto delle prove obbligatorie, sono le seguenti:

meccanica razionale: programma precitato;

elettrotecnica: programma universitario della materia omonima, con particolare riguardo ai circuiti elettrici in regime permanente ed in regime transitorio, ai circuiti elettrici particolari alle linee di trasmissione, ai quadripoli, ai filtri, ai cambi, elettrici ed a quelli magnetici;

impianti e macchine elettriche: programmi universitari delle materie omonime con particolare riguardo al progetto di massima di un impianto di produzione, distribuzione o conversione di energia elettrica ed al calcolo di uno o più elementi costitutivi compresi nello schema elettrico dell'impianto stesso.

La prova orale verterà, oltre che sulle materie delle prove scritte su:

1) norme internazionali in materia di telecomunicazioni (allegato 10 alla Convenzione di Chicago sull'O.A.C.I.);

2) argomenti di cui ai numeri 2) e 3) sopraindicati per i candidati di cui alla lettera *a*) dell'art. 2;

3) prova obbligatoria di lingua straniera, con le stesse modalità precedentemente citate.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 aprile 1969

Il Ministro: MARIOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 giugno 1969
Registro n. 11 M.T. e A.C. Isp. gen. av. civ., foglio n. 39

ALLEGATO

Schema della domanda di ammissione su carta da bollo

Al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale dell'aviazione civile - 1° Servizio - Ufficio 11° - Personale
Piazza degli Archivi — 00100 ROMA-EUR

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . . domiciliato in . . . . (provincia di . . . .). via . . . . . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a cinque posti di ispettore di 2ª classe in prova nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva della Direzione generale dell'aviazione civile.

Comunica di aver diritto all'aumento del limite di età in quanto . . . . (solo per coloro che, avendo superato il 32° anno di età alla scadenza del bando, abbiano diritto alla elevazione del suddetto limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito il diploma di laurea in ingegneria . . . . . . presso l'Università di . . . . il . . . . di aver conseguito l'abilitazione professionale, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (i candidati non iscritti nelle liste elettorali indicheranno i motivi della non iscrizione o della cancellazione) e di non aver riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le condanne penali riportate).

Riguardo agli obblighi militari dichiara . . . . (di aver prestato servizio militare di leva ovvero di non aver prestato servizio militare perchè . . . . .).

Il sottoscritto dichiara di non aver mai prestato servizio alle dipendenze dello Stato (ovvero di aver prestato servizio quale impiegato dello Stato presso . . . . . . in qualità di . . . . . dal . . . . . . e che detto servizio e cessato a motivo di . . . .).

Per la prova abbligatoria, orale di lingua straniera sceglie la lingua . . . . . (chiede altresì di sostenere anche la prova scrittà facoltativa, chiede di sostenere a titolo facoltativo la prova scritta e/o orale anche nelle seguenti lingue . . . .

Il sottoscritto si impegna ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione e chiede che tutte le comunicazioni relative al presente concorso gli vengano trasmesse al seguente indirizzo . . . .

Data, ...

Firma . . . .

La firma dovrà essere autenticata come prescritto nel bando.

(5476)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 1968, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1969, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 211, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, riservato al personale in servizio presso il Ministero almeno dal 30 giugno 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 5, modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art 1.

La commissione giudicatrice del concorso per esami a dodici posti di applicato aggiunto nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con il decreto ministeriale indicato nelle premesse, è costituita come segue:

Presidente:

Palomba dott. Bartolomeo, ispettore generale.

Componenti:

Grana dott. Vincenzo, direttore di divisione;
Menichino dott. Vittorio, direttore di divisione;
Meucci dott. Dante, direttore di divisione;
Cozzolino dott. Innocente, direttore di divisione.

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott Gaetano Bossi, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti della suddetta commissione competono i compensi previsti dal D.P.R. 11 gennaio 1957, n. [illegible] e dalla legge 5 giugno 1957, n. 47, e la relativa spesa graverà sul capitolo 1052 dell'anno finanziario 1969.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 aprile 1969

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *maggio* 1969
Registro n. 13 *Tesoro, foglio n.* 291

(5547)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, relativo all'assegnazione delle condotte mediche ai candidati dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1966;

Considerato che il dott Diaco Domenico vincitore della condotta medica di Olivadi ha rinunziato;

Vista la graduatoria degli idonei al concorso predetto approvata con proprio decreto n. 00689 del 23 gennaio 1969;

Considerato che i concorrenti appresso indicati, collocati in graduatoria dopo il dott. Diaco Domenico, regolarmente interpellati hanno dichiarato di rinunziare alla nomina o non hanno fatto pervenire nei termini alcuna comunicazione di accettazione;

Considerato, inoltre, che il dott. Caiazza Francesco che segue in graduatoria, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della condotta medica di Olivadi, indicata dal medesimo nella domanda di partecipazione al concorso di che trattasi;

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

A modifica del proprio decreto n. 00690 del 23 gennaio 1969, il dott. Caiazza Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Olivadi in sostituzione del dott. Diaco Domenico rinunziatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questo ufficio e del comune di Olivadi

Catanzaro, addì 3 giugno 1969

Il medico provinciale: GIUTTARI

(5392)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GROSSETO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Grosseto

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2413/6/Amm. in data 18 aprile 1968, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti in provincia di Grosseto al 31 marzo 1968;

Visto il proprio decreto n 1651/6/Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati idonei al concorso suddetto;

Visto il proprio decreto n 1754/6/Amm. in data 29 marzo 1969, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del concorso sopraindicato;

Considerato che il dott Marracoini Mirto vincitore della condotta medica di Saturnia del comune di Manciano ha rinunziato alla condotta assegnatagli e che alla condotta stessa hanno rinunziato anche gli altri candidati utilmente collocati in graduatoria e debitamente interpellati;

Considerato pertanto che deve procedersi alla assegnazione della sapraindicata condotta;

Viste le domande dei concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che il dott. Galati Antonio che segue in graduatoria il vincitore e gli altri concorrenti rinunziatari della condotta medica di Saturnia del comune di Manciano ha dichiarato di accettare la condotta in parola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

Il dott. Galati Antonio è dichiarato vincitore della condotta medica di Saturnia del comune di Manciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Grosseto, addì 12 giugno 1969

Il medico provinciale: FINIZIO

(5536)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.